

VERBALE DI ACCORDO

Addi 31 ottobre 2017 presso la sede di Confindustria Trento

tra

Confindustria Trento nella persona del Presidente Cav. Lav. Giulio Bonazzi e del Presidente della Sezione Porfido Simone Caresia assistiti da Stefano Vernaccini funzionario di Confindustria Trento;

Associazione Artigiani e Piccole imprese della Provincia di Trento rappresentata dal Presidente Marco Segatta, dal Presidente della categoria del porfido Massimiliano Chemolli, dal delegato alla Contrattazione Paolo Zanon assistiti dall'Area Politiche del Lavoro e Contrattazione – responsabile Ennio Bordato e Deborah Battisti;

Federazione Trentina della Cooperazione nella persona del delegato alle relazioni sindacali Michele Odorizzi assistiti da Paolo Pettinella della funzione relazioni sindacali della Federazione, Alberto Pisetta e Luca Filippi per E.S.P.O. Soc. Coop.;

e

le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria

FILCA CISL rappresentata dal Segretario generale Fabrizio Bignotti assistito dal cosegretario Nexhmi Mati e Abdelali Ettahiri e dai delegati Piergiorgio Nardon e Stefano Zancanella;

FILLEA CGIL rappresentata dai Segretari generali Sandra Ferrari e Maurizio Zabbeni assieme al cosegretario Moreno Marighetti e ai delegati Manuel Ferrari, funzionario, Lorenzo Callegari, Ernesto Muhlbacher e Roberto Gottardi;

FeNEAL UIL rappresentata dal Segretario generale Matteo Salvetti

PREMESSO CHE

- Le Organizzazioni datoriali hanno inviato in data 5 dicembre 2016 formale comunicazione di recesso dal Contratto Collettivo Provinciale 30 luglio 2004 con efficacia dal 1° giugno 2017, invitando le Organizzazioni sindacali a formulare proposte per la definizione di un nuovo Accordo integrativo territoriale dichiarandosi nel contempo disponibili fin da subito ad incontrarsi per perseguire tale obiettivo;
- le Organizzazioni sindacali hanno formalmente richiesto la revoca del recesso come condizione indispensabile per proseguire un confronto sindacale finalizzato al rinnovo del contratto;

- 
- le Parti si sono incontrate il 24 marzo 2017 per un chiarimento delle rispettive posizioni;
 - nel corso di tale incontro è stata condivisa la necessità di procedere a riformare strutturalmente il CCPL 2004/2008 adeguandolo alle mutate condizioni economico-sociali ed alla richiesta di qualità che il mercato in cui le aziende operano sempre più richiede;
 - in particolare, le Parti hanno concordato di rivedere l'attuale struttura del salario integrativo modulandola in relazione alla qualità dell'organizzazione produttiva ed alla capacità della forza lavoro di apportare un miglioramento al sistema aziendale anche alla luce delle evidenziate necessità di mercato e di contenimento dei costi fissi, mantenendo invariate le quantità salariali attualmente percepite dai lavoratori del comparto;
 - a fronte di tale impegno le Organizzazioni datoriali, fermo restando la validità della lettera di recesso del 5 dicembre 2016, hanno spostato gli effetti della medesima fino al 31 ottobre 2017;
 - nel corso dei mesi successivi le Parti hanno quindi avviato un ampio ed articolato confronto finalizzato al rinnovo del Contratto integrativo avendo cura di tenere come riferimento le necessità condivise nell'accordo propedeutico del 24 marzo 2017 al fine anche di introdurre nuovi principi legati sia alla qualità di prodotto che di processo produttivo
- 
- 

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

- 
1. Il Contratto integrativo provinciale 30 luglio 2004 per i lavoratori dipendenti le imprese del porfido proseguirà la sua efficacia successivamente al 31 ottobre 2017 essendo venute meno le condizioni che avevano determinato la comunicazione di recesso;
 2. In attesa della sottoscrizione di un unico testo contrattuale, da concludersi entro il mese di gennaio 2018, le Parti convengono fin da subito sulle seguenti modifiche/integrazioni/nuove decorrenze da apportarsi al rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 30 luglio 2004:
- 
- 




PARTE PRIMA

Riduzione orario di lavoro

Testo integralmente sostituito a far data dal 1.11.2017 con il seguente:

Ferma restando la durata settimanale dell'orario normale di lavoro di 40 ore, l'orario di lavoro sarà ridotto di 64 ore in ragione d'anno secondo le seguenti modalità:



a) per le aziende soggette a contrazioni stagionali dell'attività produttiva per cause meteorologiche, la riduzione nella misura di 44 ore in ragione d'anno di servizio potrà essere fruita tenendo conto delle esigenze organizzative/produttive aziendali, attraverso il godimento di riposi individuali retribuiti nel corso dell'intero anno, previa richiesta preventiva da parte del lavoratore e fatta salva comunque una diversa utilizzazione collettiva concordata a livello aziendale;

I riposi non usufruiti entro l'anno di maturazione saranno monetizzati e pagati con la busta paga del mese di gennaio dell'anno successivo alla maturazione con la retribuzione in atto al momento della scadenza tranne nel caso di diverso accordo tra le parti. Le 44 ore relative all'anno 2017 potranno essere fruita entro il mese di dicembre 2018.

a1) le residue 20 ore di riduzione di orario verranno godute in misura collettiva ed in particolare nelle giornate e nei termini di seguito indicati:

- 4 ore il pomeriggio antecedente l'inizio del periodo feriale collettivo del mese di agosto;
- 4 ore il pomeriggio del venerdì santo;
- 8 ore nelle ricorrenze analoghe per zone (es. per Albiano l'ultimo lunedì del mese di agosto, per la zona di Pinè il 26 maggio. Per le zone ove non esistano tali ricorrenze, il godimento verrà fruito a livello individuale), così come negli anni in cui il 26 maggio coincide con il sabato e la domenica;
- 4 ore per il pomeriggio dell'ultimo di carnevale. Nell'ipotesi di coincidenza di tale data con un periodo di sospensione invernale le 4 ore saranno godute in forma individuale

b) Per le aziende non soggette a contrazioni stagionali dell'attività produttiva per cause meteorologiche le 64 ore di riduzione verranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore intensità produttiva, attraverso la concessione di gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito previa richiesta da parte del lavoratore, salva diversa utilizzazione concordata a livello aziendale.

Tutte le riduzioni di cui sopra saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto ivi compresa l'incidenza sull'utile di cottimo di qualità calcolata con riferimento alla media di guadagno realizzata negli ultimi tre mesi.

In caso di assenza per malattia, infortunio, ferie e congedo matrimoniale coincidenti con il godimento collettivo della riduzione di orario di cui al punto a1) tale godimento verrà utilizzato in forma individuale previa autorizzazione concordata tra lavoratore ed azienda.

Trattamento delle festività soppresse

Il sesto capoverso è integralmente sostituito a far data **dall'1.11.2017** con:

I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza tranne nel caso di diverso accordo tra le Parti.



Cottimi

Sostituito a far data **dall'1.1.2018** con:

Cottimi di Qualità

Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, nell'osservanza delle seguenti norme.



I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza per iscritto all'atto dell'assunzione o per affissione nei reparti dove lavorano, del lavoro da eseguire e della tariffa di cottimo applicata.

Ai lavoratori cottimisti che non raggiungano il minimo di produzione per l'applicazione dell'utile di cottimo spetterà la retribuzione ordinaria.



Al singolo lavoratore cottimista l'azienda fornirà i dati relativi alle pesate giornaliere della produzione effettuata entro il giorno successivo non festivo alla prestazione.

La tariffa del cottimo di qualità (CQ) deriva dall'applicazione dei coefficienti di cui alla **Tabella A** -- parte integrante del presente accordo -- ed è prestabilita e fissata per tutto il periodo di vigenza in combinato disposto con l'allegata **Tabella B** per la determinazione del punteggio individuale mensile nei seguenti valori:

- € 2,25 con un punteggio individuale da 0 a 2
 - € 2,29 con un punteggio individuale da 3 a 8
 - € 2,32 con un punteggio individuale pari a 9
- 

Il punteggio individualmente maturato sarà comunicato a cura dell'azienda a ciascun lavoratore cottimista alle normali scadenze di paga.



I punteggi individuali di cui all'allegata Tabella B parte integrante dell'accordo, tengono conto delle risultanze legate alla prestazione lavorativa del cottimista nel suo complesso quali: qualità del prodotto, apporto individuale alla resa produttiva, apporto individuale all'organizzazione produttiva, qualità disciplinare individuale.

Per determinare le linee di produzione oraria, oltre le quali si consegue il cottimo di qualità (CQ), viene fissata un'unica linea pari al valore di 3,5/orario; i valori indicano quintali, metri lineari, metri quadrati, in relazione ai vari tipi di produzione.



Ai lavoratori a giornata che raggiungano i minimi di cottimo di qualità (CQ) di cui sopra spetteranno, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, le relative tariffe del cottimo di qualità (CQ).



Per rendere omogenee le tariffe del cottimo di qualità (CQ) rispetto al tempo di lavoro impiegato per unità di prodotto viene attribuito ad ogni singolo prodotto lavorato il relativo coefficiente come dalla Tabella A (la nuova tabella verrà approvata dalle Parti entro e non oltre il 31 gennaio 2018).



TABELLA B

TRASFORMAZIONE

Punteggio	
0	Nessun controllo/ nessun controllo aziendale positivo al Marchio Porfido Trentino Controllato
1	N. 1 controllo positivo aziendale al Marchio Porfido Trentino Controllato o azienda che non aderisce al Marchio "Porfido Trentino Controllato"

CONTROLLO SU
AZIENDA

1	Resa inferiore alla media aziendale
3	Resa equivalente o superiore alla media aziendale **

1	Presenza inferiore alla media aziendale *
2	Presenza equivalente o superiore alla media aziendale **

0	Provvedimento disciplinare negli ultimi 12 mesi (legato anche alla qualità del prodotto)
1	Nessun provvedimento disciplinare negli ultimi 12 mesi
3	Nessun provvedimento disciplinare negli ultimi 24 mesi

CONTROLLO
AZIENDALE SUL
DIPENDENTE

* non sono da considerarsi presenza le ore di malattia, ed in generale tutti i permessi e/o assenze ove non vi è titolo alla retribuzione.

** per equivalente si intende un'oscillazione +/- 5%.

CERNITA

Punteggio	
0	Nessun controllo/ nessun controllo aziendale positivo al Marchio Porfido Trentino Controllato
1	N. 1 controllo positivo aziendale al Marchio Porfido Trentino Controllato o azienda che non aderisce al Marchio "Porfido Trentino Controllato"

CONTROLLO SU
AZIENDA

2	Presenza inferiore alla media aziendale *
4	Presenza equivalente o superiore alla media aziendale **

0	Provvedimento disciplinare negli ultimi 12 mesi (legato anche alla qualità del prodotto)
2	Nessun provvedimento disciplinare negli ultimi 12 mesi
4	Nessun provvedimento disciplinare negli ultimi 24 mesi

CONTROLLO
AZIENDALE SUL
DIPENDENTE.

* non sono da considerarsi presenza le ore di malattia ed in generale tutti i permessi e/o le assenze ove non vi è titolo alla retribuzione.

** per equivalente si intende un'oscillazione +/- 5%.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

Dichiarazione a verbale alla voce cottimi

Le Parti dispongono l'intera abrogazione della "Dichiarazione a verbale" alla voce cottimi. Pertanto a far data dal 1° novembre 2017 l'adeguamento automatico della tariffa di cottimo di cui al secondo alinea della Dichiarazione a verbale alla voce "Cottimi" decade e termina di produrre definitivamente ogni e qualsiasi effetto futuro.

Commissione per la composizione bonaria del contenzioso

A far data dal 1/1/2018 nei casi di contestazioni sorte in merito alla qualità del prodotto e/o del processo produttivo, il datore di lavoro o il lavoratore potranno deferire la questione alla decisione di una Commissione all'uopo costituita e composta da una rappresentanza paritetica delle parti firmatarie. Nei casi di dubbio accertamento la Commissione verificherà la possibilità di ricomposizione bonaria del contenzioso.

PARTE SECONDA

Indennità di settore

Sostituito a far data dall'1.1.2018 con:

Il valore dell'"indennità di settore" è determinato per categoria nell'importo mensile lordo sotto indicato

Categoria	Dall'1.1.2018
C	€ 337,42 mensili lorde
D	€ 315,86 mensili lorde
E	€ 288,95 mensili lorde
F	€ 246,47 mensili lorde

Premio di Risultato

Sostituito a far data dal 1.1.2018 con:

Premio di Risultato Territoriale

In applicazione di quanto previsto dall'art. 24 "Premio di risultato" del vigente CCNL industria dei materiali lapidei ed escavazione, le Parti convengono sull'istituzione di una retribuzione variabile con l'obiettivo di perseguire il miglioramento complessivo della qualità del prodotto e del processo produttivo ritenute ormai condizioni indispensabili per la crescita e la competitività del settore.

In tal senso per il personale con qualifica operaia ed apprendista operaio viene concordato un Premio di Risultato a livello territoriale variabile in funzione dei risultati conseguiti dalla generalità delle aziende del settore. Le parti si danno atto che la struttura del Premio è conforme alle disposizioni del D.M. 25/3/2016 che disciplina le condizioni cui è subordinata l'applicazione del particolare regime di tassazione agevolata introdotto dall'art. 1 comma 182 della L. n. 208/2015.

Il Premio di Risultato decorre dal 1° gennaio 2018 e conseguirà i suoi effetti per una durata triennale fino al 31 dicembre 2020.

A fronte di tale obiettivo sono individuati i seguenti due indicatori ciascuno dei quali concorre in pari misura (50%) alla determinazione complessiva del Premio.

- Rapporto tra il numero delle aziende che versano il contributo previsto per il funzionamento della Commissione Paritetica di Settore ed il numero delle aziende che decidono di aderire al vigente Regolamento del Marchio di Qualità volontario e collettivo "Porfido Trentino Controllato".
- Numero dei controlli positivi sulla qualità del prodotto effettuati nelle aziende che aderiscono al Regolamento del Marchio di Qualità volontario e collettivo "Porfido Trentino Controllato".

La Commissione Paritetica di Settore è incaricata di raccogliere e aggiornare in corso d'anno i dati relativi ad entrambi gli indicatori al fine di procedere alla quantificazione finale del Premio.

I risultati conseguiti sono da confrontarsi con i dati relativi all'anno precedente di ciascun anno di vigenza del Premio.

Per il Premio relativo all'anno 2018 la Commissione Paritetica di Settore terrà conto dei dati "storici" relativi all'anno 2017.

I dati finali raccolti dalla Commissione paritetica di settore saranno messi a disposizione delle Parti firmatarie ai fini della quantificazione definitiva, da parte delle stesse, dell'ammontare complessivo del Premio anche ai fini dell'eventuale applicazione del regime di tassazione agevolata. L'incontro fra le parti firmatarie dovrà tenersi entro il 15 dicembre di ciascun anno di vigenza del Premio.

Ai fini della determinazione del Premio complessivo si terrà conto della somma dei risultati ottenuti da ciascun indicatore secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Percentuali %	Fino al 99% del dato di riferimento	Dal 100% al 109% del dato di riferimento	Dal 110% del dato di riferimento
1° indicatore	650,00	700,00	750,00
2° indicatore	650,00	700,00	750,00

Le aziende erogheranno acconti mensili di importo pari ad euro 108,00 – da valere anche ai fini di quanto previsto dal c. 4 art. 3 D. Lgs. 148/2015 – da gennaio a dicembre di ciascun anno di vigenza del premio e procederanno all'eventuale conguaglio/saldo con la retribuzione relativa al mese di dicembre sulla base della verifica di cui sopra svolta dalle parti firmatarie.

Per i lavoratori con contratto di lavoro part-time il Premio sarà riproporzionato rispetto all'orario di lavoro svolto.

Per coloro che cessano il rapporto di lavoro durante l'anno di maturazione, il conguaglio/saldo finale avverrà nel mese di dicembre, pro-quota, pari a tanti dodicesimi per ogni mese intero lavorato, intendendosi per mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.

Per coloro che vengono assunti in corso d'anno il Premio maturerà pro-quota in misura pari a tanti dodicesimi per ogni mese intero lavorato, intendendosi mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.

Il Premio non determina alcun riflesso su istituti differiti e TFR.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2018 per una verifica complessiva sull'andamento del Premio.

Premio di Presenza

A far data **dall'1.1.2018** il Premio di Presenza corrisposto al personale con qualifica di operaio e di apprendista operaio viene definitivamente soppresso e termina pertanto di produrre ogni e qualsiasi futuro effetto.

Regolamento della Commissione paritetica (problemi salute e ambiente)
Regolamento della Commissione paritetica (problematiche di settore)

sostituiti a far data **dall'1.1.2018** con

Regolamento della Commissione Paritetica di Settore:

Art. 1 - Composizione

La Commissione Paritetica di Settore è costituita da otto componenti, così designati:

- quattro dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie del C.C.P.L.;
- quattro dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.P.L. medesimo e maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti da imprese del settore.

I componenti della Commissione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per ulteriori mandati. E' facoltà delle Organizzazioni che hanno effettuato la designazione di sostituire il/i componente/i designato/i anche prima dello scadere del mandato, dandone preventiva comunicazione scritta a tutte le altre parti rappresentate in Commissione. Si considerano automaticamente decaduti dalla carica i componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni regolarmente convocate; in tal caso, l'Organizzazione che aveva effettuato la designazione provvederà tempestivamente alla nuova nomina. I componenti della Commissione i designati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica per tutta la durata residua del mandato stesso, salve eventuali ulteriori sostituzioni.

La Commissione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, il cui mandato ha la stessa durata degli altri componenti.

La carica di Presidente compete sempre ad un componente della Commissione fra quelli designati dalle Associazioni imprenditoriali; quella di Vice Presidente compete sempre ad un componente fra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali. L'elezione del Presidente e del vice Presidente avviene all'unanimità dei componenti della Commissione, convocata e costituita secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

Qualora dopo tre riunioni la Commissione non raggiunga l'unanimità per l'elezione di una o di entrambe le cariche, l'elezione della carica per la quale non sussista unanimità avverrà, in una successiva riunione, con la maggioranza di voto dei 3/4 dei componenti, per –massimo tre tentativi; qualora ancora persistesse la mancata elezione, questa avverrà secondo il criterio della maggioranza relativa.

Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere soggetti a sostituzione in corso di mandato analogamente a quanto sopra stabilito per tutti i componenti della Commissione; qualora attivata la sostituzione, la Commissione procederà tempestivamente alla nuova elezione della carica: essa avrà la stessa durata dei componenti della Commissione.

Tutte le cariche della Commissione sono gratuite.

Art. 2 - Sede

La sede e l'ufficio di segreteria della Commissione sono presso gli uffici di E.S.PO. Ente Sviluppo Porfido Sc., che ne sosterrà i costi (anche in termini di personale addetto alla segreteria).

Art. 3 - Convocazione delle riunioni

La Commissione è convocata dal Presidente. Essa si riunisce di norma una volta al mese od ogni qualvolta ne venga avanzata motivata richiesta scritta al Presidente da parte di almeno quattro componenti. La convocazione, con indicato l'ordine del giorno, viene inviata per posta elettronica, all'indirizzo all'uopo espressamente fornito al Presidente da ciascun componente, almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche telefonicamente a tutti i componenti.

Eventuali ulteriori modalità di ordinario funzionamento interno potranno essere unanimemente stabilite a diretta iniziativa della Commissione.

Art. 4 - Validità delle sedute e delle decisioni

Per la validità delle riunioni della Commissione e delle eventuali deliberazioni, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Salvo quanto previsto dall'art. 2 per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla votazione. Di ogni riunione sarà redatto verbale; di tale operazione il Presidente darà incarico ad uno dei componenti della Commissione presente alla seduta, salvo eventuale diversa soluzione. Di norma la bozza di verbale sarà anticipata ai componenti della Commissione unitamente alla convocazione della seduta successiva, nel corso della quale il verbale sarà discusso ed eventualmente approvato.

Art. 5- Compiti e finalità

La Commissione è tenuta a verificare e supportare la puntuale attuazione di quanto definito in tema di Premio di Risultato Territoriale, ed ha, nello specifico, i compiti e le finalità riferite alle macro aree di seguito riportate.



A) Area Salute e Sicurezza

La Commissione, approfondisce e discute le tematiche inerenti l'ambiente di lavoro, la sicurezza e l'igiene del lavoro e particolarmente quelle riguardanti le polveri, il rumore, la movimentazione dei carichi e la mobilità del materiale e dello scarto nonché tiene monitorato l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali nel settore, formulando inoltre proposte e suggerimenti utili al miglioramento delle condizioni generali di lavoro, anche al fine di prevenire l'insorgere di contenzioso sindacale o di altra natura.

In particolare la Commissione può:

- a) avvalersi, con finalità consultiva, della collaborazione tecnica di Organismi specializzati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, e potrà avvalersi della collaborazione degli organi ed Enti competenti per l'implementazione di possibili sinergie, con specifico riferimento agli Enti Bilaterali esistenti in settori affini attraverso la stipula di apposite Convenzioni;
- b) promuovere iniziative destinate:
 - alla diffusione nei luoghi di lavoro, con modalità all'uopo appositamente definite, di materiale volto alla sensibilizzazione di lavoratori ed imprese sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 - al supporto della progettazione e realizzazione di interventi informativi e formativi dedicati ai preposti all'attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - al supporto della progettazione e realizzazione di interventi informativi e formativi e di aggiornamento per i lavoratori in materia di sicurezza;
- c) esaminare le argomentate segnalazioni di eventuali aspetti o problemi in materia di sicurezza sul lavoro rappresentate dai componenti della stessa ovvero, direttamente da imprese e/o lavoratori dipendenti, fermi restando gli obblighi di totale riservatezza circa la materia esposta, la discussione effettuata in Commissione e gli esiti di essa e promuovere tutte le necessarie azioni utili per una positiva risoluzione degli stessi;
- d) monitorare la consegna degli indumenti di lavoro da parte delle Aziende. A tal fine verrà effettuata annualmente una apposita rilevazione;
- e) esercitare attività di consulenza nei luoghi di lavoro nel rispetto delle esigenze produttive ed organizzative aziendali, per favorire e garantire, attraverso verifiche, valutazioni e pareri anche di natura tecnica, l'applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, avvalendosi anche degli Enti bilaterali presenti in settori affini oltreché di eventuali tecnici specializzati;
- f) esaminare le eventuali casistiche sottoposte dalle imprese e/o dalle OO.SS. di categoria e/o dai lavoratori dipendenti anche per il tramite dei componenti la Commissione, inerenti problematiche settoriali ed aziendali specifiche in ordine a documentate e rilevanti questioni in materia di sicurezza sul lavoro;

B) Area tematiche di settore

La Commissione:

- a) verifica i miglioramenti organizzativi e le innovazioni tecnologiche del ciclo produttivo introdotti o sperimentati nel settore, e finalizzati a ridurre la pericolosità delle lavorazioni;
- b) analizza professionalità esistenti e fabbisogni formativi promuovendo l'accesso dei dipendenti ad iniziative formative appropriate alle esigenze professionali del settore, con particolare riguardo a formazione continua, apprendistato e formazione professionale, avvalendosi della collaborazione di Organismi ed Enti competenti ai fini di una implementazione di possibili sinergie, con specifico riferimento agli Enti Bilaterali esistenti in settori affini;

- c) attiva studi specialistici e ricerche scientifiche finalizzate all'analisi di scenari di possibile innovazione tecnologica di processo per il comparto, coerenti e compatibili con le sue caratteristiche, nell'ottica del rafforzamento della efficienza e competitività delle imprese e dell'ulteriore miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro, monitorandone i risultati;
- d) monitora i casi di lavoratori ritenuti non idonei totali e/o parziali allo svolgimento della mansione per la quale sono stati assunti, supportando le imprese nell'utilizzare la strumentazione prevista per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale.

La Commissione Paritetica di Settore, nella raccolta dati e nelle analisi successive potrà avvalersi, oltreché delle strutture del sistema delle imprese firmatarie, della Camera di Commercio nonché di ogni altro dato della Provincia Autonoma di Trento (Agenzia del Lavoro, Distretto del Porfido e delle pietre trentine, ecc.).

Art. 6 - Obblighi di riservatezza

I componenti della Commissione, come ogni altra persona che partecipi alle riunioni della stessa nonché quanti siano comunque coinvolti ad effetto delle azioni previste dal presente Regolamento, sono tenuti alla riservatezza delle informazioni acquisite su fatti, aziende, lavoratori od altre persone e su quant'altro abbia costituito oggetto di esame all'interno della Commissione o di sue iniziative.

Art. 7 - Rimborsi

Quando partecipanti alle sedute di Commissione, a tutti i componenti spetta, a titolo forfettario di rimborso spese, un'indennità chilometrica pari a euro 0,50 a chilometro, sulla base della distanza dal luogo abituale di lavoro di ciascuno, come appositamente dichiarato per iscritto al Presidente della Commissione, fino alla sede della Commissione e ritorno. Eventuali altre spese sostenute per finalità direttamente collegate ad attività della Commissione e dalla stessa preventivamente autorizzate, o comunque autorizzate dal Presidente o dal Vice Presidente, saranno rimborsate a piè di lista previa presentazione della necessaria documentazione.

Art. 8 - Finanziamento

Per il funzionamento della Commissione nonché per la piena agibilità di quanto previsto all'art. 7, è previsto un contributo fisso a carico dei datori di lavoro pari ad euro 15,00 mensili per 12 mesi per ciascun dipendente con qualifica di operaio.


Per le aziende che aderiscono al sistema qualità del Marchio "Porfido Trentino Controllato" il contributo fisso mensile per ogni lavoratore è pari ad euro 5,00 per 12 mesi per ciascun dipendente con qualifica di operaio.

Il contributo sarà versato a cura del datore di lavoro, su apposito c/c bancario segnalato dalla Commissione paritetica, entro il 31 luglio di ciascun anno sulla base del numero dei dipendenti in forza al 30 giugno del medesimo anno.

Art. 9 - Spese

Alle spese di gestione la Commissione Paritetica di Settore farà fronte con le entrate di cui al precedente punto 8. Ogni prelevamento, pagamento o movimento di fondi di qualsiasi natura, titolo o causale, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione e dovrà avvenire con la firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di chi lo sostituisce secondo le modalità del successivo secondo comma.

Il Presidente ed il Vice Presidente possono farsi sostituire da altri membri della Commissione muniti di volta in volta e per specifici casi di delega scritta.

US 

AP

Art. 10 - Rendicontazione

Entro due mesi dal termine di ogni anno solare di attività della Commissione il Presidente ed il Vicepresidente predispongono una relazione consuntiva sull'attività svolta con relativa idonea documentazione e rendicontazione finanziaria riportante entrate e uscite gestionali.

AP

Art. 11 - Controversie

Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento saranno demandate all'esame congiunto delle parti firmatarie il CCPL.

Fondo di Solidarietà

Le Parti convengono di modificare l'attuale Regolamento del Fondo di Solidarietà alla luce dei nuovi obiettivi previsti dal presente accordo.

I nuovi obiettivi del Fondo, da realizzarsi nei limiti delle condizioni e modalità stabilite per ciascun intervento nell'apposito regolamento da adottarsi a cura delle Parti firmatarie entro gennaio 2018 sono:

- assegnazione di una contribuzione straordinaria una tantum di sostegno in presenza di gravi ed eccezionali situazioni familiari di lavoratori in attività nel settore del Porfido trentino;
- riconoscimento di un intervento economico straordinario - nonché di eventuali supporti per la ricerca di impieghi alternativi - in favore di lavoratori che siano stati licenziati da imprese del settore a causa della sopravvenuta impossibilità alla prestazione lavorativa;
- ulteriori prestazioni di carattere non sanitario, privilegiando a titolo esemplificativo le prestazioni per borse di studio e i rimborsi per spese scolastiche;
- interventi a sostegno del prepensionamento e della previdenza complementare.

Il Fondo è alimentato dai lavoratori del settore con un contributo volontario fisso mensile per 12 mensilità pari ad 2,50 euro da trattenersi sulla retribuzione e dalle imprese del settore con un contributo pari al 50% della quota prelevato da quanto già a loro carico nella misura prevista dall'art. 8 del Regolamento della Commissione Paritetica di Settore.

Tali quote confluiranno su un apposito c/c denominato "Fondo di solidarietà" gestito dalla Commissione Paritetica di Settore.

La Commissione Paritetica di Settore ha il compito, annualmente, di monitorare il flusso finanziario del Fondo di Solidarietà a garanzia della sua sostenibilità finanziaria. Tale analisi sarà messa a disposizione delle parti firmatarie per le opportune valutazioni.

Ambiente, Salute e Sicurezza

In via sperimentale e per tutta la durata del presente contratto integrativo di settore, stante la previsione di cui all'art. 5 punto A lett. a) e punto B lett. b) del regolamento della Commissione Paritetica di Settore, Centrofor Ente bilaterale del settore edile della Provincia Autonoma di Trento, svolgerà le attività di consulenza in materia di salute, sicurezza ed ambiente di lavoro, anche direttamente in tutti i luoghi di lavoro, ponendo

particolare attenzione al tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle attività di formazione, nonché alle tematiche trasversali ivi compresa la formazione degli apprendisti. Nell'espletamento di tali compiti Centrofor opererà in stretto rapporto con la Commissione Paritetica di Settore rapportandosi esclusivamente con la stessa nei limiti e nei modi previsti dalla apposita Convenzione da stipularsi tra Commissione Paritetica di Settore e Centrofor entro gennaio 2018.

Decorrenza e durata

Integralmente sostituito con:

Il presente Accordo, valido su tutto il territorio della Provincia di Trento decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2020.

Qualora non successivamente rinnovato continuerà a produrre i normali effetti su tutti gli istituti economici e normativi fino a nuovo Accordo.


Letto, confermato e sottoscritto

Per Confindustria Trento


Cav. Lav. Bonazzi Giulio



Caresia Simone




Vernaccini Stefano




Per Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento


Segatta Marco



Chemolli Massimiliano




Zanon Paolo



Bordato Ennio




Battisti Deborah



Per Federazione Trentina della Cooperazione


Odorizzi Michele




Pettinella Paolo



Pisetta Alberto




Filippi Luca




Per FILCA CISL

Bignotti Fabrizio



Mati Nexhmi



Ettahiri Abdelali



Per FILLEA CGIL


Ferrari Sandra



Marighetti Moreno



Zabbeni Maurizio



Per FeNEAL UIL

Salveti Matteo

